

COMUNE DI VICENZA

N. 2404 di Racc.

N. 28682 di Rep.S.

CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA

INTEGRATA, RELATIVI AL PROGETTO SIPROIMI-SAI, DAL

01.03.2021 AL 31.12.2023.

CUP B39G20001100001 - CIG 8520533643

\*\*\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 1 (uno) del mese di luglio 2021  
(duemilaventuno).

Avanti a me, **Dott.ssa Stefania Di Cindio**, nata a Torino il 3 febbraio 1967,  
Segretario Generale del Comune di Vicenza, autorizzata per legge a rogare i  
contratti nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del  
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

**Dott.ssa Micaela Castagnaro**, nata a Verona il 20 luglio 1962, Dirigente  
comunale, domiciliata per la carica in Vicenza presso la Sede Comunale, la  
quale interviene ed agisce in questo atto esclusivamente in nome, per conto e  
nell'interesse del Comune di Vicenza, con sede in Vicenza, Corso Palladio n.  
98, codice fiscale e partita I.V.A. 00516890241, a quanto qui di seguito  
autorizzata ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000,  
n. 267, dell'art. 65 dello Statuto Comunale e dell'art. 29 del Vigente  
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, giusta Decreto di  
nomina sindacale P.G.N. 46193 del 21 marzo 2019, nella sua qualità di  
Direttore del Servizio "Servizi Sociali" del Comune stesso, in esecuzione  
della determinazione dirigenziale n. 689 del 14 aprile 2021, esecutiva ai sensi

di Legge, di seguito nel proseguo del presente atto denominata semplicemente “Stazione Appaltante”;

**Dott. Tiziano Peracchi**, nato a Piacenza il 5 febbraio 1971, codice fiscale PRCTZN71B05G535Q, il quale interviene ed agisce in questo atto in rappresentanza della Società IL SESTANTE COOPERATIVA SOCIALE con sigla COOP. SOC. IL SESTANTE - ONLUS, con sede legale in Padova, Via Alessandro Prosdocimi n. 2/A, codice fiscale e partita I.V.A. 02589230289, iscritta nel Registro delle Imprese di Padova al numero PD-254790 di REA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere della società stessa, come risultante da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, Documento n. T 433185473 del 20 aprile 2021; lo stesso agisce anche in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) formato dalla società COOP. SOC. IL SESTANTE - ONLUS (Mandataria), con le società Mandanti:

COSEP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, in sigla COOPERATIVA SOCIALE - COSEP, con sede legale in Padova, Via Madonna della Salute n. 89, codice fiscale e partita I.V.A. 01900860287, iscritta nel Registro delle Imprese di Padova al numero PD-196431 di REA, come risultante da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, Documento n. T 433185826 del 20 aprile 2021;

GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, in sigla GEA – COOP. SOCIALE, con sede legale in Padova, Via De' Menabuoi Giusto n. 25, codice fiscale e partita I.V.A. 03654940281, iscritta nel Registro delle

Imprese di Padova al numero PD-326605 di REA, come risultante da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, Documento n. T 433186592 del 20 aprile 2021;

ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Padova, Via Salboro n. 22/B, codice fiscale e partita I.V.A. 03837490287, iscritta nel Registro delle Imprese di Padova al numero PD-341186 di REA, come risultante da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, Documento n. T 433186928 del 20 aprile 2021;

PARI PASSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Vicenza, Via Dei Cappuccini n. 61, codice fiscale e partita I.V.A. 04096290244, iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza al numero VI-378564 di REA, come risultante da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza, Documento n. T 433186103 del 20 aprile 2021; di seguito nel proseguo del presente atto denominato semplicemente "Ente Attuatore", giusta il mandato collettivo speciale con rappresentanza del 23 marzo 2021, n. 14.322 di Rep. e n. 11.239 di Racc. del Dott. Alessandro Nazari, Notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, registrato a Padova il 29.03.2021, al n. 12255 serie 1T - Atti Privati, che, in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, si allega al presente contratto sub lett. "A".

**PREMESSO CHE:**

- con determinazione a contrarre n. 2089 del 18.11.2020, è stata indetta

procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'individuazione di un Ente Attuatore cui affidare la prosecuzione del Progetto SIPROIMI (Sistema di Protezione per titolari di protezione Internazionale e Minori stranieri non accompagnati) Ordinari, per il periodo 01.03.2021-31.12.2023, ed, in particolare, la gestione dei servizi di accoglienza integrata a favore di 50 (cinquanta) beneficiari inseriti nel progetto finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo dell'opzione di rinnovo, per l'importo complessivo a base di gara per il triennio determinato in € 2.062.879,17 (duemilionesessantaduemilaottocentottantanove/17) oltre I.V.A. di legge;

- con il medesimo provvedimento è stato approvato il relativo Capitolato d'Appalto e Progetto di Servizio;
- con determinazione dirigenziale n. 341 del 24.02.2021, è stato aggiudicato al costituendo RTI formato dalla società Coop. Soc. Il Sestante - Onlus (Mandataria), con sede legale in Padova, con le società Mandanti: Cooperativa Sociale – Cosep; Gea – Coop. Sociale, Pari Passo - Società Cooperativa Sociale e Orizzonti Società Cooperativa Sociale, l'appalto relativo ai servizi di accoglienza integrata relativi al progetto SIPROIMI-SAI, per il periodo dal 01.03.2021 al 31.12.2023, al prezzo complessivo di € 2.062.879,17 (duemilionesessantaduemilaottocentottantanove/17) oltre I.V.A. di legge, autorizzando, contestualmente, nelle more della stipula del presente contratto, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio, ai sensi

dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a decorrere dal 01.03.2021, al fine di garantire la continuità dei servizi di accoglienza integrata;

- con verbale sottoscritto dal legale rappresentante del RTI aggiudicatario, PGN 34345 del 02.03.2021, si è proceduto alla consegna ed avvio dei servizi in oggetto;

- con determinazione dirigenziale n. 689 del 14.04.2021, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, disposta con determinazione n. 341 del 24.02.2021, a seguito della verifica positiva dei requisiti prescritti dalla legge e dagli atti di gara.

**TUTTO CIO' PREMESSO:**

I predetti Signori comparenti, della cui identità personale sono certa, rinunciato d'accordo tra loro e col mio consenso alla presenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1) OGGETTO E FINALITA' DEL CONTRATTO**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. La Stazione Appaltante affida all'Ente Attuatore, Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) formato dalla società Coop. Soc. Il Sestante-Onlus (Mandataria), con sede legale in Padova, con le società Mandanti: Cooperativa Sociale - Cosep, con sede legale in Padova; Gea - Coop. Sociale, con sede legale in Padova; Orizzonti Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Padova e Pari Passo - Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Vicenza, che accetta senza riserva ed eccezione alcuna, l'appalto relativo alla gestione dei servizi di accoglienza integrata relativi al

Progetto SIPROIMI, rinominato SAI (Sistema di Accoglienza ed Integrazione), categoria Ordinari, di cui è titolare il Comune di Vicenza, a favore di 50 (cinquanta) beneficiari, per il periodo 01.03.2021 – 31.12.2023, come indicato agli artt. 1 e 5 del capitolato allegato.

3. L'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare; il progetto ha l'obiettivo di favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei soggetti accolti, come indicato all'art. 1 del capitolato allegato.

4. L'Ente Attuatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al capitolato d'appalto e progetto di servizio allegato, all'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Ente Attuatore, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle "Linee Guida" allegate al Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 ed ai Manuali SPRAR.

#### **ART. 2) DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il presente contratto decorre dalla data di esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio del 01.03.2021, come da apposito verbale, fino al 31.12.2023.

2. Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto, alle medesime condizioni e per una durata non superiore a quella del presente contratto. Tale facoltà è subordinata alla volontà espressa dell'Amministrazione di presentare domanda di prosecuzione del progetto per il triennio successivo ed è vincolata all'ulteriore finanziamento ministeriale, che dovrà essere approvato con apposito decreto, come indicato all'art. 2 del

capitolato allegato.

### **ART. 3) AMMONTARE DEL CONTRATTO**

1. L'importo contrattuale stimato, per il periodo 01.03.2021 - 31.12.2023, ammonta ad € 2.062.879,17 (duemilionesessantaduemilaottocentosettantanove/17).

Si precisa che tale valore è meramente indicativo poiché l'importo, da erogare all'Ente Attuatore, sarà determinato sulla base della rendicontazione delle spese riconosciute ammissibili dal revisore contabile indipendente a seguito dei controlli sui rendiconti semestrali e finali, come indicato all'art. 3 del capitolato allegato.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

### **ART. 4) DESTINATARI DEL PROGETTO**

1. Come indicato all'art. 5 del capitolato allegato, il progetto di accoglienza, di cui è titolare il Comune di Vicenza, rientra nella tipologia delle Linee Guida "accoglienza di carattere ordinario", per i soggetti che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a) e b)".

### **ART. 5) SERVIZI MINIMI OBBLIGATORI DA GARANTIRE**

1. L'Ente Attuatore deve garantire la presa in carico dei beneficiari, avvalendosi di personale con esperienza e professionalità adeguate alla tipologia del progetto, tenendo conto di vulnerabilità o di esigenze particolari anche di natura psico-socio-sanitaria, predisponendo modalità organizzative e funzionali alle diverse specificità.

2. Inoltre, l'Ente Attuatore deve garantire i servizi minimi, previsti dalle "Linee Guida" e secondo le istruzioni del "Manuale Operativo", cui si rinvia integralmente, come indicato all'art. 6 del capitolato allegato.

## **ART. 6) PERSONALE DELL'ENTE ATTUATORE**

1. L'Ente Attuatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel presente contratto. Il personale impiegato dall'Ente Attuatore deve avere competenze e capacità specifiche, con percorsi formativi e professionali adeguati al ruolo ricoperto e alle mansioni assegnate.

2. Tra le diverse figure professionali impiegate nel progetto, l'Ente Attuatore deve garantire la presenza di un coordinatore dell'equipe, di un referente dell'appalto e di un responsabile amministrativo, come indicato all'art. 7 del capitolato allegato.

3. L'Ente Attuatore, altresì, dovrà garantire con continuità i servizi oggetto di affidamento, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualsiasi motivo risultassero assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

4. L'Ente Attuatore si impegna ad esercitare nelle forme opportune il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato, come indicato all'art. 14 del capitolato allegato.

5. Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra la Stazione Appaltante e il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Ente Attuatore.

## **ART. 7) STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E SEDE OPERATIVA**

1. L'Ente Attuatore in sede di offerta tecnica ha individuato le strutture, adeguatamente arredate ed ubicate nel territorio comunale di Vicenza, da adibire all'accoglienza di 50 beneficiari (donne/uomini singoli, nuclei monoparentali e nuclei familiari), strutture che sono in possesso dei requisiti previsti dalle "Linee Guida" e dal "Manuale Operativo", cui si rinvia

integralmente, come indicato all'art. 8 del capitolato allegato.

2. Inoltre, al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento dei servizi, l'Ente Attuatore ha la disponibilità di una sede operativa nel territorio del Comune di Vicenza, come indicato all'art. 9 del capitolato allegato.

#### **ART. 8) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 111, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e come indicato all'art. 16 del capitolato allegato, il Comune di Vicenza ha nominato Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto (DEC) la dott.ssa Maria Francesca Caltabiano, la quale provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicurandone la regolare esecuzione da parte dell'Ente Attuatore, anche a mezzo di ordini di servizio, in conformità a quanto disposto nel presente contratto e suoi allegati.

2. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e come indicato all'art. 30 del capitolato allegato, Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Fausta Dalla Chiara.

#### **ART. 9) VERIFICHE E CONTROLLI SUI SERVIZI**

1. E' facoltà del Comune di Vicenza compiere direttamente o mediante personale esterno, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà più opportune, ogni controllo, anche sulle strutture, ritenuto necessario per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Ente Attuatore alle prescrizioni contrattuali ed alla normativa vigente in materia, come indicato all'art. 17 del capitolato allegato.

#### **ART. 10) PAGAMENTI, TRACCIABILITA' DEI FLUSSI**

## FINANZIARI E REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE

1. Il servizio oggetto del presente contratto è finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA), come da Piano Finanziario Preventivo (PFP), approvato dal Ministero dell'Interno.

2. I pagamenti nei confronti dell'Ente Attuatore saranno effettuati con le modalità e le tempistiche indicate all'art. 18 del capitolato allegato. L'Ente Attuatore ha l'obbligo di provvedere, con cadenza semestrale, alla rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento dei servizi, rispondendo direttamente di eventuali inadempimenti od omissioni e delle loro conseguenze, come indicato all'art. 12 del capitolato allegato.

3. Le fatture suddette dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della L. 244/2007 e s.m.i., del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014.

4. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Ente Attuatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica.

5. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dall'Ente Attuatore sui conti correnti dedicati alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo le eccezioni previste dall'art. 3, comma 3 della medesima Legge n. 136/2010 e s.m.i.

6. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice CIG: 8520533643.

7. Le fatture ed ogni richiesta di pagamento al Comune di Vicenza dovranno riportare il codice IPA: K8BJL1, il codice CIG: 8520533643, il codice CUP: B39G20001100001, l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico ed essere indirizzate al Servizio "Servizi Sociali" del Comune stesso.

8. L'Ente Attuatore, inoltre, deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed, altresì, deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

9. A pena di nullità del presente contratto, l'Ente Attuatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

10. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., è causa di risoluzione del contratto l'esecuzione di transazioni relative al presente atto senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

11. Ai sensi dell'art. 31 delle "Linee Guida", il Comune di Vicenza si avvale della figura di un revisore contabile indipendente, che effettua le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione e da quanto indicato nel Manuale Unico di Rendicontazione, come indicato all'art. 13 del capitolato allegato.

#### **ART. 11) OBBLIGHI DELL'ENTE ATTUATORE**

1. L'Ente Attuatore, verso il proprio personale dipendente, deve osservare le

norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. L'Ente Attuatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Sono a carico dell'Ente Attuatore tutti gli oneri a lui imputabili per legge e per regolamento.

4. L'Ente Attuatore ed il proprio personale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si obbligano ad applicare tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rispettando quanto disposto all'art. 20 del capitolato allegato ed in conformità del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

5. Per l'espletamento del servizio oggetto d'appalto, il Comune di Vicenza, nella persona della dott.ssa Micaela Castagnaro, dichiara di non aver rilevato rischi da interferenza e, pertanto, non è stato necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

6. L'Ente Attuatore ed il personale impiegato dovranno avere un comportamento volto al rispetto della persona, osservando la massima riservatezza sui dati trattati, conformandosi alla normativa vigente in materia di privacy, applicando le dovute modalità e misure di sicurezza nell'ambito delle attività e dei servizi erogati, come indicato all'art. 23 del capitolato allegato.

## **ART. 12) DICHIARAZIONI DELL'ENTE ATTUATORE**

1. L'Ente Attuatore dichiara di aver preso visione delle condizioni locali,

generali, particolari e contrattuali che possono influire sull'esecuzione del servizio.

2. Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., l'Ente Attuatore, inoltre, dichiara che nei propri confronti non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

3. L'Ente Attuatore dichiara, altresì, di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

4. L'Ente Attuatore dichiara, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto, al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto.

#### **ART. 13) CESSIONE E SUBAPPALTO**

1. E' fatto divieto all'Ente Attuatore di cedere in tutto o in parte il presente contratto, a pena di nullità, come indicato all'art. 22 del capitolato allegato.

2. Inoltre, è fatto divieto all'Ente Attuatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto d'appalto, pena la risoluzione dello stesso e il risarcimento dei danni.

3. Le prestazioni previste dal presente contratto sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere

sospese o abbandonate, come indicato all'art. 19 del capitolato allegato.

#### **ART. 14) GARANZIA DEFINITIVA**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto indicato all'art. 27 del capitolato allegato, l'Ente Attuatore ha regolarmente prestato e consegnato alla Stazione Appaltante apposita garanzia definitiva, mediante polizza fideiussoria n. 2021/50/2608007 del 31.03.2021 e relativi allegati ed appendici (2-3) di precisazione, emessi da SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, con sede legale in Torino, Agenzia di Portogruaro (VE), contraente: RTI - Coop. Soc. Il Sestante-Onlus, fino alla concorrenza di € 103.144,00 (centotremilacentoquarantaquattro/00), che la Stazione Appaltante, nella persona della dott.ssa Micaela Castagnaro, dichiara di aver ricevuto e di accettare, attestandone la conformità alle prescrizioni di legge e di capitolato.

3. La suddetta garanzia cesserà di avere effetto solo al termine del presente contratto, previa formale liberatoria da parte della Stazione Appaltante.

#### **ART. 15) GARANZIE ASSICURATIVE**

1. L'Ente Attuatore, come indicato all'art. 21 del capitolato allegato, risponde direttamente dei danni alle persone od alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio oggetto d'appalto, restando a suo esclusivo carico ogni risarcimento e sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tal fine, l'Ente Attuatore ha già stipulato apposita assicurazione RCT/RCO, mediante polizza n. 2019/03/2352643 del 10.05.2021 e relative variazioni (1-2-3) di precisazione, emesse da SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, con sede legale in Torino, Agenzia di Portogruaro

(VE), contraente: Coop. Soc. Il Sestante-Onlus (Mandataria del RTI). La concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese, per sinistro senza limite alcuno, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali o per danneggiamenti a cose o animali, è la seguente:

RCT: € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);

RCO: € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

3. La Stazione Appaltante, nella persona della dott.ssa Micaela Castagnaro, dichiara di aver ricevuto la suddetta polizza e di accettarla, attestandone la conformità alle prescrizioni di legge e di capitolato.

4. La suddetta polizza, per quanto riguarda il servizio in oggetto, cesserà di avere effetto solo al termine del presente contratto, previa formale liberatoria da parte della Stazione Appaltante. Ad ogni scadenza annuale della polizza sopraddetta, l'Ente Attuatore dovrà fornire quietanza del versamento del premio.

#### **ART. 16) INADEMPIENZE, PENALITA', RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

1. L'Ente Attuatore deve ottemperare agli obblighi contrattuali, rispettando integralmente le disposizioni contenute nel presente contratto, nel capitolato allegato, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara ed in base agli standard qualitativi previsti dal progetto SIPROIMI-SAI.

2. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione o di violazione delle disposizioni sopra elencate, la Stazione Appaltante potrà applicare le sanzioni, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e come indicato all'art. 25 del capitolato allegato.

3. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente Contratto,

sussistendo le condizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di cui all'art. 1453 del Codice Civile e secondo quanto indicato all'art. 26 del capitolato allegato.

4. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto la violazione da parte dell'Ente Attuatore, e per il suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento del Comuni di Vicenza, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al presente contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza: [www.comune.vicenza.it](http://www.comune.vicenza.it) alla pagina amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali.

5. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oltre che nei casi indicati all'art. 26 del capitolato allegato.

6. L'Ente Attuatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **ART. 17) INFORMAZIONI ANTIMAFIA**

1. L'informazione antimafia inerente la Società COOP.SOC. IL SESTANTE-ONLUS (Mandataria), con sede legale in Padova, codice fiscale e partita I.V.A. 02589230289, acquisita presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), competente la Prefettura di Padova, richiesta con prot. n. 39943 del 05.05.2021, è pervenuta con esito negativo.

2. L'informazione antimafia inerente la Società COOPERATIVA SOCIALE-COSEP (Mandante), con sede legale in Padova, codice fiscale e partita I.V.A.

01900860287, acquisita presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), competente la Prefettura di Padova, richiesta con prot. n. 39783 del 04.05.2021, è in fase istruttoria.

3. L'informazione antimafia inerente la Società PARI PASSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Vicenza, codice fiscale e partita I.V.A. 04096290244, acquisita presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), competente la Prefettura di Vicenza, richiesta con prot. n. 44255 del 04.05.2021, è in fase istruttoria.

4. L'informazione antimafia inerente la Società GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, in sigla GEA – COOP. SOCIALE, con sede legale in Padova, codice fiscale e partita I.V.A. 03654940281, acquisita presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), competente la Prefettura di Padova, richiesta con prot. n. 43849 del 18.05.2021, è in fase istruttoria.

5. L'informazione antimafia inerente la Società ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Padova, codice fiscale e partita I.V.A. 03837490287, acquisita presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), competente la Prefettura di Padova, richiesta con prot. n. 39938 del 05.05.2021, è pervenuta con esito negativo.

6. La Stazione Appaltante, considerata l'urgenza afferente all'interesse pubblico sotteso, si avvale della facoltà, prevista dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza delle informazioni antimafia sopra elencate. Il Comune di Vicenza recederà dallo stesso, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

7. Al presente affidamento si applicano tutte le clausole pattizie di cui al

Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto con le Prefetture del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto, l'Associazione Regionale Comuni del Veneto in data 17 settembre 2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

#### **ART. 18) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto saranno devolute all'Autorità giudiziaria competente del Foro di Vicenza, con esclusione della clausola arbitrale.

#### **ART. 19) CLAUSOLA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto e suoi allegati, si fa rinvio ai documenti di gara, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Codice Civile, ai Regolamenti del Comune di Vicenza, alle norme legislative e regolamentari ed alle altre disposizioni vigenti in materia, come indicato all'art. 32 del capitolato allegato.

#### **ART. 20) Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016,**

##### **“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”**

1. Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti si danno atto che il relativo trattamento verrà effettuato secondo le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., conformemente a quanto contemplato nell'Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, pubblicata nel sito istituzionale del Comune

di Vicenza al link: <https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php>,

che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.

#### **ART. 21) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Fanno parte integrante del presente contratto l'atto costitutivo il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, n. 14.322 di Rep. e n. 11.239 di Racc. del Dott. Alessandro Nazari, Notaio in Padova, meglio indicato in premessa ed il capitolato d'appalto, allegati rispettivamente sub lett. "A" e "B", che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

2. Fanno, invece, parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, l'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Ente Attuatore e tutti gli atti di gara, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

#### **ART. 22) MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DEL COVID-19**

1. Ai servizi di cui al presente contratto d'appalto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni normative vigenti al momento dell'esecuzione del servizio, relative agli interventi e alle misure di sicurezza per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19, nonché le disposizioni operative emanate in materia dal Ministero dell'Interno e dal Servizio Centrale SIPROIMI-SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), come indicato all'art. 33 del capitolato allegato.

#### **ART. 23) TRATTAMENTO FISCALE**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a totale carico dell'Ente Attuatore.

2. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

3. Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto.

4. Ai soli fini fiscali e repertoriali, si dichiara che il valore del presente atto è di € 2.062.879,17 (duemilionesessantaduemilaottocentosettantanove/17); poiché tale importo è soggetto all'I.V.A., si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.

Le Parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Del presente atto, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su dieci fogli, di cui occupa diciannove facciate e parte della ventesima facciata, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce ai Signori componenti, i quali lo approvano e insieme a me lo sottoscrivono, apponendo la firma digitale.

Il Dirigente: dott.ssa Micaela Castagnaro

Per il Raggruppamento Temporaneo di Imprese: dott. Tiziano Peracchi

Il Segretario Generale: dott.ssa Stefania Di Cindio



A 28682



Alessandro Nazari  
Notaio

Registrato a PADOVA

il 29/03/2021

al n. 12255 Serie 1T

Atti Privati

Esente da imposta di bollo ex artt. 10, comma 8, e 17 del D.Lgs. 460/1997

**COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE  
CON CONFERIMENTO DI MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA**

FRA:

- **PERACCHI Tiziano**, nato a Piacenza (PC) il 5 febbraio 1971, codice fiscale PRC TZN 71B05 G535Q, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**IL SESTANTE COOPERATIVA SOCIALE**" in sigla "COOP. SOC. IL SESTANTE - ONLUS", con sede in Padova (PD), via Alessandro Prosdocimi n. 2/A, ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 02589230289, REA: PD-254790, autorizzato al presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2021;

E

- **SANDONA' Daniele**, nato a Padova (PD) il 22 giugno 1956, codice fiscale SND DNL 56H22 G224B, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**COSEP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" in sigla "COOPERATIVA SOCIALE - COSEP", con sede in Padova (PD), via Madonna della Salute n. 89, ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 01900860287, REA: PD-196431, autorizzato al presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2021;

E

- **RIZZI Fabio**, nato a Padova (PD) il 30 agosto 1961, codice fiscale RZZ FBA 61M30 G224R, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" in sigla "GEA - COOP. SOCIALE", con sede in Padova (PD), Via De' Menabuoi Giusto n. 25, ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 03654940281, REA: PD-326605, autorizzato al presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2021;

E

- **YASSIN Ala**, nato a Nazareth (Israele) il 28 agosto 1971, codice fiscale YSS LAA 71M28 Z2260, cittadino italiano, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", con sede in Padova (PD), via Salboro n. 22/B, ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 03837490287, REA: PD-341186, autorizzato al presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2021;

E

E  
Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0071761/2021 del 05/05/2021  
Firmatario: ALESSANDRO NAZARI

A



- **ZORDAN Francesco**, nato a Zevio (VR) il 7 luglio 1987, codice fiscale ZRD FNC 87L07 M172P, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**PARI PASSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", con sede in Vicenza (VI), via dei Cappuccini n. 61, ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza 04096290244, REA: VI-378564, autorizzato al presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2021.

PREMESSO CHE:

- il COMUNE di VICENZA ha indetto una procedura ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l'appalto dei servizi di accoglienza integrata relativi al progetto SIPROIMI (sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) cat. ordinari per il periodo dall'1 (uno) marzo 2021 (duemilaventuno) al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré). Progetto SIPROIMI-SAI - CIG 8520533643;

- le Società "**IL SESTANTE COOPERATIVA SOCIALE**", "**COSEP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", "**GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", "**ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" e "**PARI PASSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" hanno presentato un'offerta per la gestione di detto servizio impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese al fine di attuarlo;

- con determinazione del Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Vicenza n. 341 del 24 febbraio 2021, esecutiva in data 25 febbraio 2021, è stata disposta l'aggiudicazione dei servizi in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese "**IL SESTANTE COOPERATIVA SOCIALE**" (mandataria) - "**COSEP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" (mandante) - "**GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" (mandante) - "**ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" (mandante) e "**PARI PASSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" (mandante), nelle more della stipula del contratto a decorrere dall'1 (uno) marzo 2021 (duemilaventuno) fino al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré) per l'importo a base d'asta, relativo al periodo dall'1 (uno) marzo 2021 (duemilaventuno) al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré), determinato in Euro 2.062.879,17 (duemilionsessantaduemilaottocentosettantanove virgola diciassette) (IVA esclusa);

- in funzione dell'affidamento dell'incarico, i sottoscritti debbono quindi costituire formalmente il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito "**RTI**"), impegnandosi alla realizzazione delle attività, secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui all'offerta presentata;

- con il presente atto i sottoscritti intendono regolare il quadro giuridico ed organizzativo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese predetto, conferendo alla società "**IL SESTANTE COOPERATIVA SOCIALE**" mandato irrevocabile gratuito collet-

*A*



tivo speciale con rappresentanza.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1**

**(Soggetti attuatori)**

1. Le Società "IL SESTANTE COOPERATIVA SOCIALE", "COSEP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", "GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", "ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" e "PARI PASSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", come sopra rispettivamente rappresentate, convengono e dichiarano di riunirsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito "il RTI") al fine di realizzare la gestione dei servizi di accoglienza integrata relativi al progetto SIPROIMI (sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) cat. ordinari per il periodo dall'1 marzo 2021 al 31 dicembre 2023. Progetto SIPROIMI-SAI - CIG 8520533643.

Dette Società di seguito verranno indicate con il termine di "soggetti attuatori" del Progetto.

2. Il RTI è disciplinato da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifico ulteriore accordo che disciplinerà gli aspetti organizzativi e che dovrà essere perfezionato tra i soggetti attuatori in forma scritta.

**Art. 2**

**(Individuazione della Capogruppo)**

1. I soggetti attuatori concordemente designano quale capogruppo mandataria con poteri di rappresentanza la società "IL SESTANTE COOPERATIVA SOCIALE" (di seguito "la Capogruppo"), alla quale viene contestualmente conferito il relativo mandato gratuito collettivo speciale con rappresentanza, affinché gestisca i rapporti con l'Ente affidante come previsto al successivo art. 3, al fine di dare attuazione al Progetto, fermo restando l'impegno della Capogruppo di informazione dei Mandanti.

**Art. 3**

**(Impegni della Capogruppo)**

1. La Capogruppo si impegna a svolgere a favore del RTI ogni adempimento amministrativo e contabile necessario alla realizzazione del Progetto. Essa, pertanto, garantirà:

- a) la progettazione e l'organizzazione delle attività connesse al Progetto;
- b) la predisposizione dei documenti necessari alla realizzazione del Progetto;
- c) la gestione di tutti gli adempimenti connessi con i rapporti di lavoro e le collaborazioni previste dal Progetto;
- d) la rendicontazione e la fatturazione mensile al Comune e la liquidazione di quanto dovuto alle mandanti.

2. La Capogruppo provvederà, in nome e per conto del RTI, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione del Progetto.

3. La Capogruppo è altresì autorizzata a rappresentare, an-

*AV*



che in sede processuale, i soggetti attuatori nei confronti dell'Ente affidante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino allo scioglimento di ogni rapporto.

**Art. 4**

**(Impegni dei soggetti attuatori - Quote)**

1. I soggetti attuatori si obbligano a svolgere ognuno le attività specificatamente risultanti dal Progetto per la gestione del servizio secondo accordo scritto che verrà quanto prima perfezionato.

2. I soggetti attuatori convengono sin d'ora di ripartire l'esecuzione del Progetto nelle seguenti quote:

- "IL SESTANTE COOPERATIVA SOCIALE": quota del 40% (quaranta per cento);
- "COSEP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE": quota del 32% (trentadue per cento);
- "GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE": quota del 1,00% (uno virgola zero zero per cento);
- "ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE": quota del 2% (due per cento);
- "PARI PASSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE": quota del 25% (venticinque per cento);

e comunque sulla base del lavoro effettivamente svolto per il progetto nell'ambito del RTI.

**Art. 5**

**(Riservatezza)**

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti attuatori all'altro non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza la preventiva autorizzazione scritta del soggetto che le ha fornite.

2. Ciascuno dei soggetti attuatori avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere riservate le informazioni e le documentazioni ottenute.

**Art. 6**

**(Durata)**

1. Il RTI si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti:

- a) con la liquidazione di tutte le pendenze, sia di carattere economico che giuridico, legate alla completa esecuzione di quanto convenuto con il Comune per l'affidamento del servizio;
- b) con lo svincolo delle polizze fideiussorie eventualmente previste;
- c) in tutte le ipotesi in cui si verificano cause di risoluzione o di estinzione del rapporto con il Comune di Vicenza.

**Art. 7**

**(Revoca)**

1. L'eventuale revoca del presente mandato, anche se per giusta causa, resterà inefficace nei confronti dell'Amministrazione.

*AN*



zione del Comune di Vicenza per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura, anche processuale, e ciò anche dopo la scadenza dell'affidamento e sino all'estinzione di ogni rapporto, fermo il diritto dell'Amministrazione a far valere eventuali responsabilità anche nei confronti delle mandanti nei limiti di legge.

2. Il presente rapporto di mandato non determina, di per sé, organizzazione od associazione tra i soggetti attuatori, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

3. Il tutto con promessa di rato e valido.

**Art. 8**

**(Spese)**

1. Le spese del presente atto sono a carico della Società "IL SESTANTE COOPERATIVA SOCIALE", che chiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

**Art. 9**

**(Privacy)**

1. I sottoscritti danno atto di aver ricevuto dal Notaio Alessandro Nazari idonea informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ed autorizzano, per tutti i fini di legge, il trattamento dei loro dati personali, le comunicazioni previste a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati stessi.

**Le parti chiedono che la presente scrittura privata venga conservata nella raccolta del notaio autenticante.**

Firmato

Tiziano Peracchi

Daniele Sandona'

Rizzi Fabio

Ala Yassin

Francesco Zordan

Repertorio n. 14.322

Raccolta n. 11.239

**AUTENTICA DI FIRME**

Io sottoscritto, **Alessandro Nazari**, Notaio in Padova, con studio ivi alla piazza De Gasperi 32 ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, dichiaro che:

- **PERACCHI Tiziano**, nato a Piacenza (PC) il 5 febbraio 1971, codice fiscale PRC TZN 71B05 G535Q, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**IL SESTANTE COOPERATIVA SOCIALE**" in sigla "COOP. SOC. IL SESTANTE - ONLUS", con sede in Padova (PD), via Alessandro Prosdocimi n. 2/A, ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 02589230289, REA: PD-254790, autorizzato al presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2021;

- **SANDONA' Daniele**, nato a Padova (PD) il 22 giugno 1956, codice fiscale SND DNL 56H22 G224B, nella sua qualità di Presi-



dente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**COSEP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" in sigla "**COOPERATIVA SOCIALE - COSEP**", con sede in Padova (PD), via Madonna della Salute n. 89, ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 01900860287, REA: PD-196431, autorizzato al presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2021;

- **RIZZI Fabio**, nato a Padova (PD) il 30 agosto 1961, codice fiscale RZZ FBA 61M30 G224R, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" in sigla "**GEA - COOP. SOCIALE**", con sede in Padova (PD), Via De' Menabuoi Giusto n. 25, ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 03654940281, REA: PD-326605, autorizzato al presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2021;

- **YASSIN Ala**, nato a Nazareth (Israele) il 28 agosto 1971, codice fiscale YSS LAA 71M28 Z2260, cittadino italiano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", con sede in Padova (PD), via Salboro n. 22/B, ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 03837490287, REA: PD-341186, autorizzato al presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2021;

- **ZORDAN Francesco**, nato a Zevio (VR) il 7 luglio 1987, codice fiscale ZRD FNC 87L07 M172P, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**PARI PASSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", con sede in Vicenza (VI), via dei Cappuccini n. 61, ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza 04096290244, REA: VI-378564, autorizzato al presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2021;

della cui identità personale io Notaio sono certo, alla mia presenza in Padova e nel mio studio, hanno sottoscritto, nei modi di legge, l'atto che precede in calce ed a margine alle ore diciassette e quindici.

Il presente atto è stato da me letto a chi lo ha sottoscritto.

Padova, addì ventitrè marzo duemilaventuno.

Firmato

Alessandro Nazari (sigillo)

*A*



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 1 e 2 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, che si rilascia per gli usi consentiti.


*A*



Repertorio: 14.322

Raccolta: 11239

Pratica: 14.322



CODICE A BARRE ANTI FALSIFICAZIONE

CODICE A BARRE ANTI FALSIFICAZIONE

timbro digitale

timbro digitale

Data: 12/04/2021

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte firme.

Totale pagine: 8

Totale pagine allegati: 0

Nome file originale:

SOC-02243\_ATTO AD.PDF

Alessandro Nazari



Notaio in Padova



## Comune di Vicenza

### Servizi Sociali

**CAPITOLATO D'APPALTO E PROGETTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA RELATIVI AL PROGETTO SIPROIMI, CAT. ORDINARI, PER IL PERIODO 01.03.2021 - 31.12.2023  
CIG 8520533643 – CUP B39G20001100001- CPV 85311000-2**

#### **Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto**

Il presente capitolato ha per oggetto l'individuazione di un Ente attuatore cui affidare la prosecuzione per il triennio 2021-2023 del progetto SIPROIMI, categoria Ordinari, di cui è titolare il Comune di Vicenza, per i servizi di accoglienza integrata a favore di 50 beneficiari.

Trattasi di progetto disciplinato dal Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 *“Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”* ammesso a finanziamento con decreto ministeriale prot. n. 20454 del 1 ottobre 2020.

L'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare, e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

Il progetto ha l'obiettivo di favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei soggetti accolti.

L'ente attuatore deve reperire nel territorio del comune di Vicenza le strutture destinate all'accoglienza dei beneficiari, le quali devono avere i requisiti prescritti dall'art.19 dell'allegato A al D.M. 18/11/2019 e le specifiche di cui al successivo art. 8 del capitolato.

L'appalto è costituito da un unico lotto per le caratteristiche del progetto che prevede l'accoglienza, l'integrazione e la tutela di 50 beneficiari, titolari di protezione internazionale, secondo i medesimi standard qualitativi mediante un'equipe multidisciplinare che coordini e monitori tutte le attività del progetto.

Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente capitolato si rinvia al D.M. 18/11/2019, con particolare riferimento all'allegato A *“Linee Guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati”* (c.d. Linee Guida), nonché al *“Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria”* (c.d. Manuale Operativo), al *“Manuale Unico di Rendicontazione 2018”*, ai loro successivi eventuali aggiornamenti, nonché a tutti i manuali, disposizioni e circolari emanate dal Ministero dell'Interno e dal Servizio Centrale, disponibili sul sito web: <https://www.siproimi.it>

#### **Art. 2 - Durata dell'appalto**

L'affidamento del servizio avrà decorrenza presumibilmente dal 01.03.2021 e, comunque, dalla data effettiva di consegna dei servizi che risulterà da apposito verbale sottoscritto dalle parti. Il Comune di Vicenza potrà procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, previa costituzione della cauzione definitiva e presentazione delle polizze richieste nel capitolato. In tal caso l'ente attuatore si impegna ad eseguire i servizi conformemente a tutte le condizioni previste nel presente capitolato, nonché in conformità all'offerta presentata in sede di gara.

Opzioni e rinnovi

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata non superiore a quella del contratto iniziale.

Tale facoltà è subordinata alla volontà espressa dall'Amministrazione di presentare domanda di prosecuzione del progetto per il triennio successivo ed è vincolata all'ulteriore finanziamento ministeriale che dovrà essere approvato con apposito decreto.

Il Comune, previo finanziamento ministeriale approvato con decreto, si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016, e comunque per un periodo non superiore a 5 mesi. In tal caso l'ente attuatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, a seguito di richiesta da parte del Comune.

Nel caso di cambio di gestione, alla scadenza del contratto, l'ente attuatore si impegna per almeno 60 giorni successivi a collaborare con il soggetto subentrante, al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

### **Art. 3 - Importo stimato dell'appalto**

L'appalto è finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA), come da Piano Finanziario Preventivo (PFP) approvato dal Ministero dell'Interno ed allegato.

Il costo complessivo annuale del progetto è pari ad € 789.975,00; per determinare l'importo a base di gara sono stati detratti i seguenti costi:

- € 7.000,00 relativi all'assistente sociale del Comune di Vicenza (voce A4e);
- € 5.000,00 relativi al revisore contabile indipendente a carico del Comune di Vicenza (voce B4);
- € 36.400,00 relativi all'IVA, pagata dal Comune, sui servizi resi dall'ente attuatore (voce B5);
- € 13.500,00 relativi all'espletamento della procedura di affidamento (voce B6).

L'importo annuale stimato a base di gara risulta, pertanto, pari ad € 728.075,00 IVA esclusa.

L'importo complessivo stimato dell'appalto per il periodo 01.03.2021-31.12.2023 ammonta, quindi, ad € 2.062.879,17 IVA esclusa.

Si precisa che tale valore è meramente indicativo poiché l'importo, da erogare all'ente attuatore, sarà determinato sulla base della rendicontazione delle spese riconosciute ammissibili dal revisore contabile indipendente a seguito dei controlli sui rendiconti semestrali e finali.

Ai fini di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui il Comune di Vicenza si avvalga delle opzioni di rinnovo e di proroga tecnica l'importo massimo stimato dell'appalto si eleverebbe ad € 4.429.122,92 IVA esclusa.

Si precisa che l'importo per gli oneri della sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Nelle eventuali ipotesi di "riduzione del finanziamento" previsto dall'art. 25 delle Linee Guida e di "riduzione dei posti di accoglienza" di cui all'art. 26 delle medesime Linee Guida si procederà, a seguito di rideterminazione del finanziamento accordato, alla conseguente rideterminazione dell'importo da erogare all'ente attuatore.

### **Art. 4 - Piano finanziario preventivo**

Il Piano Finanziario Preventivo (PFP), approvato dal Ministero dell'Interno, è allegato al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale. Il PFP è articolato per ognuna delle annualità del triennio finanziato, fatta salva la possibilità di rimodulazione dello stesso, secondo le prescrizioni delle Linee Guida, del Manuale Unico di rendicontazione e delle circolari del Servizio Centrale. Fatto salvo l'importo del finanziamento assegnato, la rimodulazione è consentita, all'interno delle voci del PFP, nei limiti del 10% del costo complessivo annuale del progetto, per un massimo del 30% nel triennio finanziato (art. 12 Linee Guida).

Il PFP "Ordinari" è suddiviso in 6 voci:

#### Costi diretti

- A) Costo del personale
- B) Spese di gestione diretta
- C) Immobili e utenze
- D) Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari
- E) Viaggi/formazione/sensibilizzazione

#### Costi indiretti

- F) Costi indiretti

### **Art. 5 – Destinatari del progetto**

Il progetto di accoglienza, di cui è titolare il Comune di Vicenza, rientra nella tipologia di cui all'art. 7, comma 3, lett. c), delle Linee Guida, "accoglienza di carattere ordinario, per i soggetti che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a) e b)".

Ai sensi del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1 dicembre 2018, n. 132 l'accesso al Siproimi è riservato ai titolari di protezione internazionale e ai beneficiari rientranti nei c.d. "casi speciali".

Si fa presente che sulla G.U. n.261 del 21.10.2020 è stato pubblicato il D.L. 21 ottobre 2020, n.130, contenente disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, che modifica in maniera sostanziale le categorie dei beneficiari che possono essere accolti all'interno del Sistema di

accoglienza, includendo i richiedenti asilo e i titolari di protezione speciale; il SIPROIMI viene nuovamente rubricato in Sistema di Accoglienza e Integrazione.

#### **Art. 6 – Servizi minimi obbligatori da garantire**

L'ente attuatore deve garantire la presa in carico dei beneficiari avvalendosi di personale con esperienza e professionalità adeguate alla tipologia del progetto, tenendo conto di vulnerabilità o di esigenze particolari anche di natura psico-socio-sanitaria, predisponendo modalità organizzative e funzionali alle diverse specificità.

L'ente attuatore deve garantire i seguenti servizi minimi previsti dagli artt. 4, comma 1, e 34 delle Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019, secondo le istruzioni del Manuale Operativo e del Manuale di Rendicontazione cui si rinvia integralmente:

##### **a) Accoglienza materiale**

L'ente attuatore è tenuto a:

- reperire, organizzare e gestire le strutture adibite all'accoglienza dei beneficiari;
- garantire il vitto anche in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte. Nel piano finanziario preventivo è stato stimato, per ogni beneficiario, l'erogazione di un importo giornaliero per il vitto di € 5,00;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale. Nel PFP è previsto, come da Manuale, un contributo abbigliamento fino ad un massimo di € 300,00 annue da dilazionare in più soluzioni;
- fornire il materiale scolastico per i minori;
- erogare il pocket money. Nel piano finanziario preventivo è stato stimato, per ogni beneficiario, l'erogazione di un pocket money dell'importo giornaliero di € 2,50 fatte salve le riduzioni/massimali di costo relativi alle erogazioni previsti dal Manuale di Rendicontazione;
- garantire la copertura delle spese sanitarie e farmaceutiche.

##### **b) Mediazione linguistico-culturale**

- garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato), sia culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). E' richiesta l'eventuale traduzione di documenti quali ad es. il regolamento e il patto di accoglienza. Tale servizio è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.

##### **c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio**

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica ai sensi della normativa vigente;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati (es. trasporti pubblici, poste, farmacie etc.);
- realizzare attività di accompagnamento sociale finalizzate all'assistenza sanitaria, quali ad es. l'attribuzione del codice fiscale e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale;

##### **d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori**

- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
- favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
- garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di alfabetizzazione, apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 15 ore settimanali;

##### **e) Formazione e riqualificazione professionale**

- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali.

##### **f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo**

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette.

##### **g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo**

- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze.

##### **h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale**

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari;
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;

- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio.

**i) Orientamento e accompagnamento legale**

- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
- garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico.

**l) Tutela psico-socio-sanitaria**

- garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
- garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
- costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche di cui al punto precedente.

**Art. 7 Equipe multidisciplinare**

L'ente attuatore è tenuto a:

- a) garantire un'equipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto di accoglienza;
- b) garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale nell'accoglienza degli stranieri, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza, con particolare riferimento ai nuclei familiari e nuclei monoparentali con figli minori;
- c) garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, con periodicità almeno quindicinale;
- d) nel caso di accoglienza di persone portatrici di specifici bisogni o di vulnerabilità prevedere all'interno dell'equipe figure con esperienza e professionalità adeguate;
- e) monitorare il corretto svolgimento delle mansioni del personale impiegato.

Il personale impiegato dall'ente attuatore deve avere competenze e capacità specifiche, con percorsi formativi e professionali, adeguati al ruolo ricoperto e alle mansioni assegnate.

Secondo il Manuale Operativo nella distribuzione di mansioni e ruoli l'ente attuatore deve prevedere:

- un coordinatore dell'equipe;
  - operatori di riferimento per gli interventi riconducibili alla sfera dell'accoglienza materiale;
  - operatori preposti a seguire i servizi di mediazione linguistica e culturale (anche se erogati da enti terzi o a chiamata) e le misure di orientamento e accesso ai servizi del territorio;
  - operatori dedicati agli interventi di orientamento e accompagnamento all'inserimento (sociale, abitativo, lavorativo, compresi i servizi di formazione e riqualificazione professionale);
  - operatori dedicati al servizio di orientamento e accompagnamento legale;
  - operatori incaricati di seguire la presa in carico di carattere sanitario e pertanto i servizi di tutela psico-socio-sanitaria;
  - operatori direttamente responsabili della gestione e dell'aggiornamento della Banca Dati Siproimi;
- Nello specifico, l'equipe deve prevedere o deve avvalersi in maniera strutturata e continuativa di alcune figure professionali quali:
- assistente sociale;
  - educatore professionale;
  - psicologo;
  - personale con competenze specifiche in materia normativa e giuridica.

Si precisa che, come indicato all'art. 3, il Comune di Vicenza mette a disposizione la figura professionale di un'assistente sociale per circa 7 ore settimanali.

Per quanto riguarda in dettaglio il lavoro d'equipe (indicazioni generali, mansioni e ruoli, figure professionali e competenze specifiche, numero del personale, coordinamento, riunione e supervisione) si rinvia integralmente al *"Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria"*.

Nel Piano Finanziario Preventivo per l'equipe multidisciplinare è previsto un importo complessivo annuale pari ad € 285.075,00, suddiviso tra le diverse figure professionali impegnate nel progetto.

Si tratta di suddivisione indicativa poiché sarà compito dell'ente attuatore individuare le figure professionali ed imputare i relativi costi, nella proposta progettuale oggetto di valutazione.

Il coordinatore dell'equipe, oltre alle mansioni previste dal Manuale Operativo, ha il ruolo di referente organizzativo dei servizi nei rapporti con i referenti dei servizi sociali; tale figura deve assicurare almeno un incontro con cadenza quindicinale con il direttore dell'esecuzione del contratto che sarà nominato dal Comune o suo delegato, al fine dell'organizzazione, condivisione e monitoraggio dei servizi erogati: è fatta salva la necessità di organizzare incontri straordinari e/o più ravvicinati dettati da emergenze e/o criticità.

Il referente dell'appalto è la figura di riferimento per l'esecuzione del servizio, responsabile delle attività e adempimenti a carico dell'ente attuatore; deve assicurare la presenza agli incontri promossi dal responsabile del progetto del Comune o suo delegato, soprattutto nella fase di avvio del progetto. Sono previsti almeno 3 incontri annuali finalizzati al monitoraggio del progetto.

Il responsabile amministrativo cura gli adempimenti amministrativi e contabili relativi al progetto e le attività connesse alla rendicontazione delle spese secondo le disposizioni e le tempistiche previste dal Manuale di rendicontazione e dalle disposizioni del Servizio Centrale.

#### **Art. 8 – Strutture di accoglienza**

L'ente attuatore deve individuare le strutture, adeguatamente arredate ed ubicate nel territorio comunale di Vicenza, da adibire all'accoglienza di 50 beneficiari (donne/uomini singoli, nuclei monoparentali e nuclei familiari).

Le strutture devono avere i requisiti previsti dall'art.19 delle Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019 e dal Manuale Operativo, cui si rinvia integralmente, e in particolare devono essere:

- destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;
- conformi alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria impiantistica etc;
- predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- collocate in luoghi non lontani dai centri abitati e adeguatamente serviti da mezzi di trasporto, al fine di garantire un'efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
- con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle Entrate (banca dati quotazioni immobiliari): per i "costi delle strutture" si rinvia all'art. 23 delle Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019;
- destinate esclusivamente al progetto Siproimi.
- pienamente fruibili a decorrere dal 01/03/2021 o dalla successiva data prevista per l'avvio del servizio.

Gli alloggi dovranno essere preferibilmente dislocati in aree diverse della città; in ogni immobile non potrà essere situato più di un alloggio; ciascun alloggio non potrà ospitare più di 8 persone.

L'aggiudicatario dovrà, almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, confermare, depositando il contratto, le unità abitative proposte in sede di gara. In alternativa potrà sostituirle con altre di pari qualità, possibilmente nello stesso quartiere o in un quartiere limitrofo, previa approvazione del Comune. In mancanza di tale disponibilità, l'aggiudicatario del servizio decadrà dall'aggiudicazione e il Comune di Vicenza procederà a scorrere nell'ordine la graduatoria, aggiudicando il servizio al soggetto che ha la disponibilità giuridica delle strutture.

L'ente attuatore dovrà acquisire da parte dei proprietari delle abitazioni le dichiarazioni relative all'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione.

L'ente attuatore dovrà organizzare e gestire tutte le strutture adibite all'accoglienza dei beneficiari e sarà esclusivo responsabile delle stesse, nonché di ogni eventuale danno, causato agli utenti e a terzi, dipendente dallo stato dei luoghi e dall'esercizio dell'attività, sollevando il Comune di Vicenza da ogni responsabilità.

In caso di c.d. cambio appalto, è fatta salva la facoltà di subentro da parte del nuovo gestore nei contratti di locazione stipulati dal precedente gestore previo accordo tra le parti; anche per tali strutture il canone dovrà essere conforme ai parametri fissati dall'Agenzia delle Entrate.

#### **Art. 9 – Sede operativa**

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento dei servizi l'ente attuatore deve dotarsi, prima dell'avvio del servizio, di una sede operativa nel territorio del Comune di Vicenza.

L'ente attuatore deve garantire in tale sede la presenza di almeno un proprio operatore al fine di far fronte tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di intervento nei confronti dei beneficiari.

#### **Art. 10 – Ruolo del Comune di Vicenza**

Il Comune di Vicenza, in qualità di titolare del finanziamento:

- effettua un costante monitoraggio e controllo sull'attuazione del progetto, sull'erogazione dei servizi di accoglienza e sulla corretta gestione amministrativa, avvalendosi delle figure preposte;
- partecipa all'equipe multidisciplinare, monitora la programmazione e il coordinamento delle attività;
- cura la corrispondenza e le relazioni con il Servizio Centrale e il Ministero dell'Interno;
- predispone il "regolamento delle strutture di accoglienza" e il "patto di accoglienza" in collaborazione con l'ente attuatore e il coordinatore dell'equipe;
- predispone la relazione annuale sull'attività di gestione e le schede semestrali e annuali di monitoraggio del progetto, in collaborazione con l'ente attuatore e il coordinatore dell'equipe;
- cura l'inserimento nella banca dati Siproimi della documentazione indicata dall'art. 37 delle Linee Guida di propria competenza;
- garantisce ogni altro adempimento non delegabile all'ente attuatore.

Ai sensi dell'art. 33 delle Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019, il Responsabile del progetto è il dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Vicenza.

#### **Art. 11 - Popolamento e aggiornamento della Banca Dati del Servizio Centrale**

Il Comune di Vicenza:

- comunica l'attivazione delle strutture di accoglienza alla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, tramite compilazione e sottoscrizione con firma digitale per ciascun immobile dell'apposita dichiarazione presente nella piattaforma FNAsilo;
- inserisce nella banca dati la documentazione relativa all'attivazione e alla sostituzione delle strutture di accoglienza, nonché delle variazioni di cui all'art. 22 delle Linee Guida, generata dalla piattaforma FNAsilo;
- inserisce nella banca dati la documentazione richiesta ai fini della rendicontazione delle spese progettuali, fatto salvo il caricamento dei documenti giustificativi delle spese sostenute dall'ente attuatore che sarà effettuato dal responsabile amministrativo dell'ente attuatore appositamente delegato;
- inserisce nella banca dati gli aggiornamenti della sezione relativa gli operatori, con tutte le informazioni richieste dal sistema.

Il Responsabile del progetto può delegare uno o più soggetti, anche dipendenti dell'ente attuatore, ad operare sulle diverse sezioni della banca dati, fatti salvi gli adempimenti di propria competenza, e inserisce le designazioni nell'apposita sezione della piattaforma FNAsilo.

L'Ente Attuatore è tenuto ad aderire al sistema informatico gestito dal Servizio Centrale assicurando la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ai collegamenti.

Gli operatori delegati dell'ente attuatore devono:

- a) registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi;
- b) inserire mensilmente informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, nonché i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza;
- c) inserire tempestivamente le richieste e i provvedimenti di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione Centrale, ai sensi dell'art. 39 delle Linee Guida.

#### **Art. 12 - Rendicontazione delle spese e delle attività**

L'ente attuatore ha l'obbligo di provvedere, con cadenza semestrale, alla rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento dei servizi. In particolare provvede a tutti gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, in stretta relazione con i referenti comunali, necessari per la rendicontazione del progetto, rispondendo direttamente di eventuali inadempimenti od omissioni e delle loro conseguenze.

L'ente attuatore ha l'obbligo di produrre tutta la documentazione richiesta dal Manuale di Rendicontazione nei termini prescritti.

Al fine del monitoraggio sull'attuazione del progetto, l'ente attuatore predispone, per la parte di propria competenza, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento:

- la relazione annuale sull'attività di gestione;
- le schede semestrali e annuali di monitoraggio.

#### **Art. 13 - Revisore Contabile Indipendente**

Ai sensi dell'art. 31 delle Linee Guida, il Comune di Vicenza ha l'obbligo di avvalersi della figura di un revisore contabile indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza al piano finanziario preventivo e rimodulato, dell'esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale, dai principi contabili e da quanto indicato nel Manuale Unico di rendicontazione. Gli esiti dell'attività di verifica sono riportati nel "certificato di revisione" da allegare alla rendicontazione delle spese sostenute.

L'ente attuatore è obbligato a presentare i documenti giustificativi e la documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute nei tempi e con le modalità che saranno richiesti dal Comune di Vicenza o dal Revisore indipendente e deve collaborare con il Comune in caso di eventuali richieste

integrative o di verifica della rendicontazione che dovessero provenire dal Servizio Centrale Siproimi o dal Ministero dell'Interno.

#### **Art. 14 - Personale dell'appaltatore**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, l'ente attuatore dovrà garantire con continuità i servizi oggetto di affidamento, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualsiasi motivo risultassero assenti dal servizio con altro personale in possesso degli stessi requisiti. Le eventuali sostituzioni per malattia o assenze programmate dovranno essere comunicate ai Servizi Sociali del Comune. L'ente attuatore si impegna ad esercitare nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.

Tutto il personale impiegato (ivi compreso il personale utilizzato per eventuali temporanee sostituzioni) non dovrà aver subito condanne per alcuno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 quinquies e 609-undecies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il personale impiegato dovrà dare garanzia di affidamento, probità, educazione e rispetto dei regolamenti, dovrà avere un comportamento corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza della normativa sulla privacy.

Il personale utilizzato avrà rapporto di lavoro esclusivamente con l'ente attuatore che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il committente, restando quindi ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

L'ente attuatore dovrà fornire al Comune, prima dell'inizio dell'appalto, l'elenco nominativo del personale impiegato nelle attività con la relativa qualifica, nonché provvedere all'aggiornamento di detto elenco in caso di sostituzioni provvisorie e/o definitive.

L'ente attuatore si impegna a richiamare, e se nel caso, a sostituire gli operatori che non avessero una condotta ritenuta idonea alle circostanze. Le richieste e le segnalazioni dei Servizi Sociali in questo senso saranno impegnative per l'ente attuatore.

In qualsiasi momento il committente può esigere, con motivazione scritta e previo esame di eventuali osservazioni, di non impiegare gli operatori non in possesso dei requisiti morali e/o professionali necessari per l'espletamento dei servizi in oggetto. L'ente attuatore deve garantire l'immediata sostituzione di tali operatori in modo da garantire la continuità dei servizi.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.lgs 81/2008 e s.m.i., l'ente deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione e aggiornamento nelle materie relative ai servizi oggetto dell'appalto. La formazione dovrà avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata, lungo tutto il corso di vigenza del contratto. Prima di prendere servizio il personale dell'ente attuatore viene edotto – anche con consegna di circolari comunali – sul Codice di Comportamento approvato dal Comune, in quanto lo stesso si intende esteso anche ai dipendenti di soggetti concessionari o appaltatori dei servizi.

#### **Art. 15 - Clausola sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, l'aggiudicatario si impegna, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 50/2016, ad assumere ed utilizzare prioritariamente nel proprio organico, qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nel servizio dal precedente appaltatore, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

#### **Art. 16 - Direttore dell'esecuzione del contratto**

Il Comune di Vicenza, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del Contratto. Ai sensi dell'art. 111, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurandone la regolare esecuzione da parte dell'ente attuatore, anche a mezzo di ordini di servizio, in conformità ai documenti contrattuali e all'offerta presentata in sede di gara.

Il direttore dell'esecuzione provvede all'avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 19 del sopracitato D.M. n.49/2018.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento approvato con D.M. 7 marzo 2018, n. 49 recante: *"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*.

#### **Art. 17 – Verifiche e controlli sui servizi**

E' facoltà del Comune compiere direttamente o mediante personale esterno, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà più opportune, ogni controllo, anche sulle strutture, ritenuto necessario per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'aggiudicatario alle prescrizioni contrattuali e alla normativa vigente in materia.

## **Art. 18 - Pagamenti**

Fatte salve successive disposizioni relative all'attivazione, nella piattaforma FNAsilo, delle funzioni connesse all'erogazione dei finanziamenti, il Comune di Vicenza, previa erogazione del finanziamento ministeriale, corrisponderà all'ente attuatore:

- un 1<sup>a</sup> acconto pari al 30% dell'importo annuale a base di gara entro il 30 aprile;
- un 2<sup>a</sup> acconto pari al 30% dell'importo annuale a base di gara entro il 31 agosto, a seguito del rendiconto semestrale delle spese;
- un 3<sup>a</sup> acconto pari al 30% dell'importo annuale a base di gara entro il 31 dicembre;
- il saldo, fino a concorrenza dell'importo delle spese riconosciute ammissibili dal revisore a seguito del rendiconto finale, a seguito della chiusura della rendicontazione annuale, in conformità al Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR.

L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Si stabilisce sin d'ora che il committente potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'appaltatore, per il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di liquidazione dei corrispettivi di cui sopra.

**Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.lgs 50/2016 a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.**

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (ATI o RTI) il committente procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo.

Il Comune di Vicenza, previa attestazione di conformità della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione, liquiderà, entro 60 giorni dal ricevimento, le fatture elettroniche emesse.

Le fatture dovranno riportare il codice CIG relativo alla presente gara e il codice CUP, nonché l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" (Split payment) in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, l'IVA è versata dalle stesse Pubbliche Amministrazioni. Le fatture dovranno riportare l'eventuale indicazione dei riferimenti normativi comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'eventuale applicazione di penalità, il pagamento delle fatture può essere sospeso, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i.

L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità sono condizioni pregiudiziali per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che l'appaltatore possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario ad acquisire la documentazione comprovante detta regolarità. Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all'art.3 della legge del 13 agosto 2010, s.m.i.

### Tracciabilità dei flussi finanziari.

Il committente e l'appaltatore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 s.m.i. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare al committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'acensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti. Il Committente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Soggetto Aggiudicatario ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (suboggetto aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il codice CIG relativo alla presente procedura di gara.

## **Art. 19 - Interruzione del servizio**

Le prestazioni previste dal presente capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti. All'interruzione del servizio conseguono le relative responsabilità di qualsiasi natura.

Alla scadenza naturale del contratto l'appaltatore proseguirà il servizio fino alla piena operatività del subentrante.

## **Art. 20 - Disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro**

E' fatto obbligo all'ente attuatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.) in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo del lavoro. L'aggiudicatario deve garantire l'adozione, nell'esecuzione dei servizi delle cautele necessarie per garantire l'incolumità e l'indennità delle persone addette ai servizi e dei terzi.

L'ente attuatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei servizi appaltati e a partecipare agli incontri comuni sul tema e concordati con il committente.

L'ente attuatore dovrà comunicare al Comune il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il committente è esonerato dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso ai dipendenti dell'aggiudicatario per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.

Trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno del Comune di Vicenza e – intendendosi per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dallo stesso per l'espletamento del servizio – ed essendo pertanto i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del Comune di Vicenza, resta escluso l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e di indicarne i relativi costi della sicurezza, ossia i costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi; ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

#### **Art. 21 - Assicurazione**

L'ente attuatore risponde direttamente dei danni alle persone od alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico ogni risarcimento.

L'appaltatore è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenza nell'esecuzione del servizio.

L'appaltatore, pertanto, dovrà stipulare idonea/e polizza/e assicurativa/e per responsabilità civile verso terzi e per danni che possano derivare agli operatori o da questi essere causati agli utenti, a terzi, ai beni o alla strutture di accoglienza durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. La polizza dovrà avere una validità non inferiore alla durata dell'appalto.

Nel caso in cui l'appaltatore dimostri l'esistenza di una polizza RCT/O, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica per l'appalto in oggetto, dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente appalto.

La/e polizza/e dovranno prevedere i seguenti importi minimi: RCT/RCO con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00

Al momento della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà fornire idonea documentazione comprovante la stipula delle assicurazioni di cui al presente articolo con primarie Compagnie di Assicurazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Le polizze dovranno essere stipulate per un periodo pari alla durata del contratto, provvedendo al rinnovo in caso di rinnovo e/oproroga e fornendo copia della quietanza di rinnovo.

#### **Art. 22 – Subappalto e cessione del contratto**

E' ammesso il subappalto ai sensi e nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui l'appaltatore venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

#### **Art. 23 – Protezione dei dati personali**

L'ente attuatore è tenuto a conformarsi alla normativa in materia di privacy, applicando le dovute modalità e misure di sicurezza nell'ambito delle attività e dei servizi erogati.

Ai sensi del regolamento europeo Reg. UE 2016/679 (RGPD) in materia di trattamento e protezione dei dati personali l'ente attuatore assumerà le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento, di cui all'art. 28 del suddetto regolamento, dei dati personali di cui entrerà legittimamente in possesso per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto dell'ente attuatore sono qualificati come autorizzati al trattamento dei dati personali.

L'ente attuatore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini relativi allo svolgimento dei servizi in oggetto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

L'ente attuatore consente al Comune di Vicenza l'accesso nei luoghi in cui vengono svolte le attività, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Le parti, al fine di dare attuazione al Regolamento UE 2016/679 (RGPD) ed al D.Lgs. 196/2003 (per quanto compatibile) in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, disciplinano come segue il "trattamento-dati", nell'ambito del contratto d'appalto di servizi che verrà stipulato :

a) il Comune di Vicenza, committente, è il titolare del trattamento dei dati personali che verranno forniti dall'aggiudicatario nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto. Esso tratterà i dati forniti dall'aggiudicatario con l'esclusiva finalità di gestire l'esecuzione del contratto d'appalto (trattamento dati ex art. 6/b del RGPD), attraverso personale designato ed istruito. Gli stessi dati confluiranno esclusivamente negli atti amministrativi del procedimento riferito all'affidamento ed all'esecuzione dell'appalto e saranno conservati nell'archivio del Comune, ai sensi di legge;

b) l'aggiudicatario ente attuatore, per i dati personali che verranno forniti dal Comune di Vicenza al fine di essere trattati per suo conto per le finalità di cui al contratto d'appalto, viene individuato come "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, e si impegna a:

- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità indicate nel contratto;
- attuare il principio di minimizzazione durante il trattamento e l'eventuale conservazione (trattamento soltanto dei dati necessari per la predetta finalità di trattamento);
- rispettare le norme in materia di sicurezza richieste dall'art. 32 del Regolamento UE;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza;
- non comunicare ad altri, né divulgare i dati personali forniti, senza il consenso degli interessati;
- segnalare tempestivamente eventuali casi di violazione dei dati personali, che possano mettere in pericolo i diritti delle persone interessate;
- al termine del contratto d'appalto, impegnarsi a cancellare o restituire i dati personali consegnati per il trattamento, salvo l'obbligo di legge di conservarli (da comunicare).

#### **Art. 24 – Trattamento dei dati personali dell'offerente**

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso il Comune di Vicenza per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03, così come modificato e/o integrato dal GDPR. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Vicenza titolare del trattamento. Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali. Il titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza con sede in c.so Palladio n. 98 – 36100 Vicenza, pec [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it). Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, alla data di sottoscrizione del presente atto, è la Società SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L., raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: [dpo@comune.vicenza.it](mailto:dpo@comune.vicenza.it); il delegato al trattamento è Micaela Castagnaro, dirigente Servizi Sociali – c.à Busato n. 19 Vicenza – email [segreteria@direzioneeservizisociali@comune.vicenza.it](mailto:segreteria@direzioneeservizisociali@comune.vicenza.it)

#### **Art. 25 – Inadempienze e penalità**

L'appaltatore deve ottemperare agli obblighi contrattuali rispettando integralmente le disposizioni del presente capitolato, gli standard qualitativi previsti dal Siproimi, nonché le eventuali migliori condizioni dichiarate in sede di offerta.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, potranno essere applicate le seguenti penalità ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016:

Tipologia violazioni	Penale	Quantificazione penale	Criterio applicazione
1. Interruzione di attività del servizio non concordata con il Comune	0,3 per mille	€ 618,86	Per giorno di inadempienza
2. Mancato aggiornamento della banca dati del Servizio Centrale e/o non veridicità	0,3 per mille	€ 618,86	Per singola inadempienza

delle informazioni inserite			
3. Mancata corrispondenza tra i servizi descritti nella proposta e quelli effettivamente erogati, mancata applicazione di quanto previsto dal Manuale, anche in termini di standard qualitativi e quantitativi	0,5 per mille	€ 1.031,43	Per singola inadempienza
4. Ritardo relativamente agli obblighi previsti per la realizzazione delle attività e la relativa rendicontazione	0,3 per mille	€ 618,86	Per singola inadempienza
5. Irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse a seguito di controlli ispettivi disposti dal Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio Centrale	0,4 per mille	€ 825,15	Per singola inadempienza
6. Omessa o ritardata condivisione con i referenti comunali di ogni variazione dei servizi o sostituzione del personale	0,3 per mille	€ 618,86	Per singola inadempienza
7. Sostituzione del personale indicato con personale con avente i requisiti di esperienza e formazione richiesti per il servizio	0,3 per mille	€ 618,86	Per singola inadempienza
8. Mancata manutenzione ordinaria delle strutture di accoglienza e omesso mantenimento degli standard qualitativi richiesti	0,4 per mille	€ 825,15	Per singola inadempienza
9. Mancato invio di dati e informazioni necessarie per la stesura delle relazioni intermedie e annuali, delle schede di monitoraggio sulle attività svolte, nonché mancato invio di ulteriori dati richiesti dal Servizio Centrale	0,4 per mille	€ 825,15	Per singola inadempienza
10. Realizzazione di attività informative sul progetto e iniziative di promozione e sensibilizzazione senza il previo accordo con il Comune, utilizzo non autorizzato del logo del Servizio Centrale o del Comune di Vicenza o altro loghi non autorizzati	0,5 per mille	€ 1.031,43	Per singola inadempienza
11. Ogni altra inadempienza o violazione della normativa, del capitolato, dei Manuali e Circolari del Servizio Centrale	0,3 per mille	€ 618,86	Per singola inadempienza

Il Comune di Vicenza provvederà alla contestazione dell'addebito entro 7 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto ovvero dal momento in cui ne è venuto a conoscenza e assegnerà un termine, non superiore a 7 giorni

dalla contestazione, all'ente attuatore per presentare le proprie controdeduzioni, oltre che per provvedere all'adempimento.

Trascorso il termine sopra indicato senza che l'appaltatore abbia presentato controdeduzioni, ovvero nel caso in cui le stesse non siano ritenute accoglibili, il dirigente, su proposta del responsabile del procedimento procederà, con proprio provvedimento, all'applicazione della penale. L'importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture.

In caso di reiterato o perdurante inadempimento, valutata l'importanza e la gravità dello stesso, il Comune di Vicenza può procedere alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune di Vicenza a causa dei ritardi/inadempienze.

#### **Art. 26 - Risoluzione del contratto e recesso**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016 e dalle disposizioni del codice civile, il Comune di Vicenza può far valere il diritto alla risoluzione del contratto nei casi di:

- mancato avvio delle attività e dei servizi a decorrere dal 01.03.2021 o, qualora successivo, dalla data di consegna dei servizi da parte del Comune di Vicenza;
- gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni previste nelle Linee guida, nel capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, che compromettono l'impianto complessivo del progetto di accoglienza;
- mancata rendicontazione delle spese sostenute nei termini e con le modalità richieste dall'ente locale.

In questi casi e, nei casi in cui si accerti che comportamenti dell'appaltatore concretano un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, il direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'appaltatore, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Comune di Vicenza dispone la risoluzione del contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione assegna un termine, non inferiore ai 10 giorni, salvo i casi di urgenza, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, e redatto processo verbale, il Comune di Vicenza risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previo riconoscimento di ammissibilità delle spese da parte del revisore, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il Comune di Vicenza provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9- bis della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

E' causa di risoluzione del contratto la violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili al seguente link <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>.

Costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto la violazione dell'obbligo di cui all'art. 53 comma D.Lgs 165/2001, a norma del quale *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Dirigente competente. Il responsabile del procedimento comunica all'appaltatore la determinazione di risoluzione a mezzo di lettera inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) e dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune di Vicenza il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'appaltatore inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

E' fatto salvo il diritto di recesso del Comune di Vicenza per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal Responsabile del Procedimento all'appaltatore, previa adozione di apposito provvedimento da parte del Dirigente competente. In caso di recesso l'appaltatore ha

diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

Il Committente, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione al soggetto aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il soggetto aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni CONSIP spa.

#### **Art. 27 – Garanzia definitiva**

L'appaltatore è tenuto a prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, prima della stipula del contratto, garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA, a garanzia della regolare esecuzione dei servizi nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o cattiva esecuzione degli obblighi del contratto.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Dlgs 50/2016 la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata.

Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui la garanzia definitiva sia costituita sotto forma di cauzione, il versamento dell'importo deve avvenire presso la Tesoreria Comunale.

Nel caso in cui la garanzia definitiva sia costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:

- essere prodotta in originale con espressa menzione del soggetto garantito;
- essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici;
- citare espressamente l'oggetto dell'affidamento;
- prevedere che il mancato pagamento del premio non è opponibile alla stazione appaltante;
- essere rilasciata, a scelta dell'aggiudicatario, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs 50/2016, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dell'esecuzione o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione, entro il termine di 15 giorni caso in cui il Comune di Vicenza abbia dovuto avvalersene; in caso di inadempienza la quota potrà essere detratta dagli importi dovuti per la realizzazione del servizio, previa comunicazione scritta. Nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente resta salvo per il Comune esperire ogni altra azione risulti necessaria.

#### **Art. 28 – Pagamento del saldo e svincolo della garanzia definitiva**

Il Direttore dell'esecuzione, entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del contratto d'appalto, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'ente attuatore.

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, nonché del verbale di verifica amministrativo-contabile redatto dal revisore indipendente, a conclusione del triennio finanziato, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, previa deduzione di eventuali penali e verifica del DURC, con liquidazione a favore dell'appaltatore della ritenuta dello 0,50 per cento operata ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016; contestualmente si procede anche allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'ente attuatore.

#### **Art. 29 - Spese contrattuali**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per tasse, imposte e diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto relativo all'affidamento del servizio in oggetto e sua registrazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica.

**Art. 30 - Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è la dott.ssa Fausta Dalla Chiara (tel. 0444-222575), email: [fdallachiara@comune.vicenza.it](mailto:fdallachiara@comune.vicenza.it)

**Art. 31 – Controversie relative al rapporto contrattuale**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza. In ogni caso l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero insorgere fra le parti. E' esclusa la clausola arbitrale.

**Art. 32 – Rinvio normativo e disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa, disposizioni e circolari vigenti in materia, ed in particolare al Decreto del Ministero dell'Interno 18/11/2019 e ai Manuali e le Circolari del Servizio Centrale, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", al codice civile e ai Regolamenti del Comune di Vicenza.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità della Regione Veneto sottoscritto in data 17.09.2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dei quali l'appaltatore dovrà dichiarare in sede di stipula del contratto, di accettarne incondizionatamente contenuti ed effetti.

**Art. 33 – Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

Ai servizi di cui al presente appalto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni normative vigenti al momento dell'esecuzione del servizio relative agli interventi e alle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, nonché le disposizioni operative emanate in materia dal Ministero dell'Interno e dal Servizio Centrale Siproimi.